

Al via il reddito di cittadinanza

Pronti i tre modelli da usare a partire dal 6 marzo: per chiedere il sussidio, per dichiarare le variazioni successive e per le attività non rilevate nell'Isee

Pronti i moduli per fare la domanda del reddito di cittadinanza (Rdc) e della pensione di cittadinanza (Pdc). Li ha pubblicati ieri l'Inps. Sono tre: il primo è il modulo di domanda per richiedere il sussidio; il secondo è da utilizzare per dichiarare eventuali attività di lavoro e altre variazioni successive all'erogazione del sussidio; il terzo per comunicare attività di lavoro e redditi non rilevati interamente nell'Isee. Domande al via dal 6 marzo prossimo.

Cirioli a pag. 39

I modelli, utilizzabili anche per la pensione, resi disponibili dall'Inps sul proprio sito

Reddito di cittadinanza, si parte

Pronti i moduli per presentare la domanda dal 6 marzo

DI DANIELE CIRIOLI

Pronti i moduli per fare la domanda di reddito (Rdc) e pensione di cittadinanza (Pdc). Li ha pubblicati ieri l'Inps sul proprio sito internet, rispettando i termini fissati dal dl n. 4/2019 (30 giorni dall'entrata in vigore, avvenuta il 29 gennaio). I modelli sono tre: il primo è il modulo di domanda per richiedere il sussidio (codice SR180); il secondo è per dichiarare le variazioni successive all'erogazione del sussidio (codice SR181); il terzo per comunicare le attività di lavoro e i redditi non rilevati nell'Isee (codice SR188). Le domande si possono presentare dal 6 marzo.

Il modello di domanda. Si compone di quattro facciate, più altre quattro di spiegazione; è organizzato in quadri (da A a G) e predisposto anche per il caso di richiesta del sussidio nell'interesse di soggetti incapaci. Oltre alle generalità del richiedente, che è il soggetto che acquisirà la titolarità della carta di pagamento su cui sarà accreditato il sussidio, vanno indicati un cellulare e un'email, indirizzi ai quali saranno effettuate le comunicazioni legate al sussidio, a cominciare dall'ammissione o esclusione, da parte dell'Inps. La domanda va presentata agli uffici postali o ai Caf (è in corso la sottoscrizione

della convenzione con l'Inps) o può essere compilata online (serve l'identità digitale Spid di almeno secondo livello) a partire dal giorno 6 di ogni mese fino alla fine dello stesso mese.

Il modello «Rdc/Pdc-Com Ridotto». Presupposto per fare domanda di Rdc/Pdc è l'aver presentato e ottenuto l'Isee. Qualora uno o più soggetti del nucleo familiare svolga attività lavorativa avviata durante il periodo di riferimento dell'Isee o successivamente a esso, è necessario compilare il modello «Rdc/Pdc - Com Ridotto». In tal caso la prassi si fa più complicata. Innanzitutto, va tenuto presente che:

- se la DSU (è la domanda per ottenere l'Isee) è stata presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, il modello «Com Ridotto» va compilato se l'attività lavorativa è iniziata dal 1° gennaio 2017;

- se la DSU è stata presentata tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2019, il modello «Com Ridotto» va compilato per le attività iniziate dopo il 1° gennaio 2018.

Se manca il modello «Com Ridotto», l'Inps non può procedere alla definizione della domanda.

Per quanto riguarda la presentazione:

- se la domanda è presentata presso i Caf ovvero telematicamente, il modello «Com

Ridotto» può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l'apposita casella del quadro E del modulo di domanda;

- se la domanda è stata presentata presso le Poste ed è stata barrata l'apposita casella del quadro E, il modello «Com Ridotto» andrà compilato e trasmesso tramite Caf, solo dopo che l'Inps abbia assegnato un identificativo alla domanda di Rdc/Pdc ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Il modello «Rdc/Pdc-Com Esteso». Il modello serve a comunicare ogni variazione successiva alla presentazione della domanda di Rdc/Pdc, entro 30 giorni: dimissioni volontarie di componente il nucleo familiare; la presenza di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello stato o altra pa ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero; etc. E serve anche per comunicare, entro 15 giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti per il diritto al Rdc/Pdc, nonché il reddito presunto di lavoro dipendente per un rapporto sopravvenuto e quello di lavoro autonomo, trimestralmente, in caso di avvio di nuova attività.